SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 luglio 1988, n. 290.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «31 maggio 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 1990».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 123 del 27 maggio 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale *alla pag. 11.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2765):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per la ricerca scientifica (RUBERTI) il 27 maggio 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 27 maggio 1988 con pareri delle commissioni I e V

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1° giugno 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 giugno 1988.

Esaminato dalla VII commissione il 9 giugno 1988.

Esaminato in aula l'8 luglio 1988 e approvato il 13 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1204):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 16 luglio 1988 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 luglio 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 luglio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1988.

88G0355

LEGGE 26 luglio 1988, n. 291.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 *(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali)* — 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il 5 per cento di cui alla lettera *c)* del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle legge anzidette.

11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice».

All'articolo 2, nel comma 4 sono premesse le parole: «Per le finalità di cui ai commi 1 e 2»; *le parole:* «degli istituti di credito speciale» *sono sostituite dalle seguenti:* «del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Norme per il riconoscimento della invalidità civile*). — 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970,

n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" — di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

All'articolo 4:

nel comma 1 sono premesse le parole: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988,»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

2-*ter*. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: "All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 17 luglio 1986,"».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale*). — 1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 9 milioni per le società con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le società con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le società con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le società con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le società con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

2. Dei maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto in base al comma 1 per l'anno 1988, effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovrà tener conto per il computo dei versamenti da effettuare per l'anno 1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988.

3. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è tato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 è punito con la sanzione amministrativa di lire centomila.

6. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicità degli atti societari.

7. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: "*f*-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 125 del 30 maggio 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 30 agosto 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1052):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dai Ministri del tesoro (AMATO), delle finanze (COLOMBO) e del bilancio e della programmazione economica (FANFANI) il 30 maggio 1988.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 maggio 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 giugno 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 giugno 1988.

Esaminato dalla 5ª commissione l'8, 9, 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1988 (atto n. 1052/*A*, relatore sen. ABIS).

Esaminato in aula il 5, 6 luglio 1988 e approvato il 7 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2989):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e Tesoro), in sede referente, l'11 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 luglio 1988.

Esaminato dalla V commissione il 13, 19, 20 luglio 1988.

Esaminato in aula il 21 luglio 1988 e approvato il 22 luglio 1988.

88G0356

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 luglio 1988.

Dichiarazione della sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che in data 8 giugno 1988 sono stati notificati all'ambasciata in Italia della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka due atti di precetto, rispettivamente da Bernardo Franca per il pagamento della somma di L. 109.937.010 e dagli eredi di Bucciarelli Vincenzo per il pagamento della somma di L. 329.185.155, in virtù di sentenze del pretore di Roma munite della formula esecutiva, con espresso avviso che, in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;

che l'ambasciatore in Italia della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka con istanza dell'8 giugno 1988 ha chiesto che il Ministro di grazia e giustizia neghi l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato dello Sri Lanka in Italia, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;

che la documentazione sopra menzionata è stata trasmessa a questo Ministero per il tramite del Ministero degli affari esteri (vedi le note del 16 giugno e 1° luglio 1988); che lo stesso Ministero, con nota del 21 giugno 1988, sulla base di accertamenti esperiti per mezzo dell'ambasciata d'Italia in Colombo, ha riferito che nello Sri Lanka sulla base dell'ordinamento e della prassi non è possibile procedere in via esecutiva sopra beni appartenenti a Stati stranieri senza l'autorizzazione del Governo locale; che tale situazione, anche in mancanza di specifica menzione delle disposizioni di legge, realizza in ogni caso, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa autorizzazione dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato dello Sri Lanka esiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Attesa la inopportunità di autorizzare la prosecuzione delle procedure esecutive promosse da Bernardo Franca e dagli eredi di Bucciarelli Vincenzo, in quanto una qualsiasi azione esecutiva sui beni dello Sri Lanka in Italia non potrebbe non avere un riflesso negativo anche sulle relazioni politiche fra i due Paesi, secondo il parere espresso nella nota del Ministero degli affari esteri in data 16 giugno 1988;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione delle procedure esecutive promosse da Bernardo Franca e dagli eredi di Bucciarelli Vincenzo con gli atti di precetto indicati in motivazione nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka.

Roma, addì 13 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3055

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 giugno 1988.

Nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali dei militari di leva in servizio presso l'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 64 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 6 luglio 1984, concernente le nuove tessere per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Considerata la necessità di diversificare le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali dei militari di leva in servizio presso l'arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

Sul frontespizio della tessera di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciata ai militari di leva in servizio presso l Arma dei carabinieri vanno indicate:

a) la qualifica di «ausiliario», dopo il grado;

b) la data di scadenza del documento, che coincide con la cessazione del servizio obbligatorio dell'intestatario, sul margine sinistro sottostante la fotografia.

Art. 2.

Sul retro delle tessere rilasciate ai predetti militari va omessa la dicitura: «validità sei anni dalla data del rilascio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: ZANONE

88A3092

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 maggio 1988.

Impegno della somma di L. 29.984.925.000 per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Toscana per il finanziamento del progetto «Arno Bilancino FIO/C», ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge finanziaria del 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti

immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili,

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 116054 del 10 marzo 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di lire 29.984.925.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del «Progetto Arno Bilancino FIO/C (Toscana), di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 29.984.925.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Toscana per il finanziamento del «Progetto Arno Bilancino FIO/C» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 41

88A3093

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1988.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per un importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9% della durata di cinque anni. Determinazione del tasso di cambio di cui all'art. 10, primo comma, lettera *b)*, del decreto ministeriale 8 luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il proprio decreto n. 351597 in data 8 luglio 1988, con il quale:

a) è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 (un miliardo) di dollari USA ad un tasso di interesse fisso pari al 9 per cento, pagabile in rate annuali posticipate;

b) sono state autorizzate operazioni di «swap», secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso;

Visto, in particolare, l'art. 10 del cennato decreto n. 351597, nella parte in cui è stabilito che, in attuazione di uno o più accordi di «swap» (e a fronte delle descritte contropartite) il Tesoro effettuerà, a partire dal trentesimo mese dall'inizio del prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del decreto medesimo, pagamenti in marchi tedeschi commisurati al controvalore in marchi tedeschi dell'importo di dollari USA 600 milioni, calcolato all'appropriato tasso di cambio a termine dollaro/marco tedesco da rilevarsi alla data del lancio del prestito;

Ritenuta la necessità di determinare quantitativamente il tasso di cambio dollaro/marco tedesco da applicarsi per la predetta trasformazione della valuta di denominazione del debito;

Decreta:

Il tasso di cambio a termine dollaro/marco tedesco da applicarsi per la conversione dell'importo di dollari USA 600 milioni di cui all'art. 10, primo comma, lettera *b)*, del decreto n. 351597 citato in premessa è determinato in marchi tedeschi 1,6880 per dollaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1988
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 77

88A3129

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 luglio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 22 ottobre 1982 concernente i requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985;

Sentita la commissione prevista dal'art. 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Decreta:

All'art. 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982 citato nelle premesse è aggiunto il seguente comma:

«Quando sono impiegate in battute di pesca stagionale comportanti uscite in mare non superiori a 24 ore, sulle predette navi, pure se dotate di un solo lavandino e di una sola latrina e ferma restando l'osservanza di quanto disposto nei precedenti punti 3, 4 e 5, possono essere imbarcate fino a 16 persone di equipaggio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: PRANDINI

88A3098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 14 luglio 1988.

Elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7 e 9 relativi alla costituzione del Consiglio di presidenza ed alla elezione di parte dei componenti di tale organo;

Considerato che, in relazione alla scadenza, per compiuto triennio, dell'attuale Consiglio di presidenza, è necessario provvedere alla elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza avrà luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 30 ottobre 1988, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'ufficio elettorale - Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, è fissato al 24 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Presidente: CRISCI

88A3097

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 27 maggio 1988), **coordinato con la legge di conversione 23 luglio 1988, n. 290** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*), **recante: «Proroga della durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il termine del 31 maggio 1988 per la durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360 *(a)*, è prorogato al *31 maggio 1990.*

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 360/1986 (Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia) è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 360/1986 è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:

a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.

La funzione di membro dei comitati nazionali è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.

Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria"».

88A3124

Testo aggiornato del decreto del Ministro della marina mercantile 22 dicembre 1982 concernente: «Requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l. ai sensi dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41».

AVVERTENZA:

In applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 389, è stato redatto il testo aggiornato del decreto ministeriale 22 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983, come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dal decreto ministeriale 6 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985 e dal decreto ministeriale 8 luglio 1988, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10.

Le modifiche ed integrazioni sono stampate in caratteri corsivi.

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.

Art. 2.

Le navi da pesca superiori a 50 e fino a 200 tonnellate di stazza lorda adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, debbono avere i seguenti impianti e dotazioni:

1) un lavandino ogni otto persone d'equipaggio o frazione di otto;

2) una latrina ogni dieci persone d'equipaggio o frazione di dieci;

3) un locale provvisto di cuccetta, sufficientemente areato mediante ventilazione naturale o forzata ove necessario, nel quale possa essere sistemata una persona colpita da malore o infortunata;

4) un cucinino;

5) adeguata scorta d'acqua dolce rapportata a 23 litri giornalieri per ciascuna persona d'equipaggio e comunque per una capacità complessiva non inferiore a 600 litri.

Quando sono impiegate in battute di pesca stagionale comportanti uscite in mare non superiori a 24 ore, sulle predette navi, pure se dotate di un solo lavandino e di una sola latrina e ferma restando l'osservanza di quanto disposto nei precedenti punti 3, 4 e 5, possono essere imbarcate fino a 16 persone di equipaggio.

Art. 3.

Le navi da pesca superiori a 50 e fino a 200 tonnellate di stazza lorda adibite alla pesca mediterranea o d'altura debbono avere i seguenti impianti e dotazioni:

1) un lavandino ogni sei persone d'equipaggio o frazione di sei;

2) una latrina ogni otto persone d'equipaggio o frazione di otto;

3) una doccia ogni otto persone d'equipaggio o frazione di otto;

4) un locale provvisto di cuccetta, sufficientemente areato, nel quale possa essere sistemata una persona colpita da malore o infortunata;

5) un locale cucina;

6) un locale mensa;

7) cabine provviste di una cuccetta e di un armadio per ciascuno dei membri dell'equipaggio; sulle navi di nuova costruzione i dormitori debbono essere ubicati al di sopra della linea di galleggiamento al massimo carico e se a prua in nessun caso al di là della paratia di collisione;

8) mezzo di riscaldamento che assicuri ai locali abitabili una temperatura non inferiore a 16 °C con temperatura esterna uguale a 0 °C;

9) adeguata scorta d'acqua dolce rapportata a 23 litri giornalieri per ciascuna persona d'equipaggio e comunque per una capacità complessiva non inferiore a 3.000 litri.

I locali debbono essere areati con sistema di ventilazione naturale o forzata ove necessario e non possono avere in alcun caso diversa utilizzazione, anche se temporanea; i medesimi debbono in ogni caso offrire, con i propri impianti, prestazioni e garanzie igieniche non inferiori a quelle degli impianti realizzati secondo i criteri della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 4.

Alle navi da pesca superiori a 200 tonnellate di stazza lorda e se inferiori adibite alla pesca oceanica si applicano le disposizioni relative alle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi stabilite dalla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 5.

Le navi costruite anteriormente alla data di emanazione del presente decreto debbono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fermo restando quanto prescritto al n. 7) dell'art. 3.

Per le predette navi, il Ministero della marina mercantile può concedere deroghe alle disposizioni del presente decreto, tenuto conto degli impianti igienico-sanitari esistenti, del numero delle persone imbarcate, del sistema di pesca e della durata delle uscite in mare.

Art. 6.

La rispondenza degli impianti, delle dotazioni e dei loro requisiti alle prescrizioni del presente decreto è accertata dall'autorità marittima.

Dell'accertamento è redatto verbale, sulla base del quale è annotato sulla matricola (o R.N.M.G.) e sui documenti di bordo a quale tipo di pesca la nave può essere abilitata sotto il profilo igienico-sanitario.

88A3099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° marzo 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 febbraio 1988 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1988, si rende noto che il 3 agosto 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° marzo 1990.

88A3102

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/2081 del 16 giugno 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Belmonte Calabro (Cosenza), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.859.821 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.569.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. D'Agostino costruzioni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2841 del 27 giugno 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Lentate sul Seveso (Milano), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1 089.883.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.119.092.000 iscritto a ruolo a nome della contribuente Bizzozzero Maria.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2570 del 27 giugno 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto (Treviso), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.786.612.015 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.614.594.862 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2569 del 27 giugno 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Treviso, è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.332.472.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 9.573.730.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A3106

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 luglio 1988, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello S.c.r.l., con sede in Fagnano Castello (Cosenza) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 22 giugno 1988 in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 33 del T.U.C.R.A. — l'avv. Mauro Leporace è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

88A3103

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione al rinnovo delle etichette da utilizzare nell'imbottigliamento dell'acqua minerale «Santa Croce» in contenitori di vetro e di materiale polivinilico e presa d'atto della nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 maggio 1988, n. 461, la S.p.a. «Santa Croce» di Canistro è stata autorizzata al rinnovo delle etichette da utilizzare nell'imbottigliamento dell'acqua minerale «Santa Croce» in contenitori di vetro e di materiale polivinilico ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1983, n. 40), avente per oggetto: «Nuove norme delle etichette delle acque minerali» ed è stato preso atto della nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione individuato nella presenza del sig. Innocenzi Romano.

88A3073

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente lo scioglimento di società cooperative
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 24 giugno 1988)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, al terzo comma, primo e secondo rigo, dove è scritto: «società cooperativa edilizia La Neve a r.l., con sede in Dogliani (*Sondrio*)...», leggasi: «società cooperativa edilizia La Neve a r.l., con sede in Dogliani (*Cuneo*)».

88A3109

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria CASA
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221